



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10

Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO TECNICO

**RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI OLI LUBRIFICANTI E PRODOTTI CHIMICI AFFINI
(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)**

Numero gara 7199847

CIG 7627921789

Il Responsabile del Procedimento

Alberto Michelazzo

ART. 1- OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di oli lubrificanti e prodotti chimici affini, da utilizzarsi negli automezzi costituenti l'autoparco di AMIA Verona Spa (nel seguito denominata Appaltante) e nelle sue apparecchiature per un importo di spesa previsto in **€ 205.000,00 oltre Iva**.

Si precisa che le quantità dei prodotti indicate nell'Allegato B "Offerta Economica" sono indicative e valide solo ai fini dell'aggiudicazione; potranno pertanto subire variazioni sia in aumento che in diminuzione nell'ambito dell'importo di spesa massimo sopra indicato senza che per questo la ditta aggiudicataria (di seguito denominata "Appaltatore") maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno.

Per i prodotti residuali (afferenti per tipologia) non inseriti nella presente procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa alla aggiudicataria e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato.

Il presente appalto ha la durata di mesi 24, con decorrenza presunta il 15 novembre 2018 e scadenza il 14 novembre 2020.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

Qualora alla scadenza del predetto periodo, l'importo contrattuale non fosse esaurito, l'appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di prolungare la durata del contratto fino a copertura dell'ammontare dell'appalto di ogni singolo lotto.

ART. 2- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Gli oli lubrificanti e prodotti chimici affini oggetto del presente Capitolato, nel seguito denominati genericamente prodotti, dovranno possedere le caratteristiche di base e le specifiche indicate nel seguito.

Per alcuni prodotti si riporta la definizione di una specifica produzione unicamente per una precisa individuazione delle caratteristiche; le Ditte offerenti potranno presentare offerta per prodotti equivalenti purché rispondano a tali caratteristiche.

Tutti gli oli minerali e i sintetici di derivazione petrolifera dovranno essere severamente raffinati e con un valore di estratto dimetilsolfossido (DMSO) determinato con il metodo IP 346, inferiore al 3 %.

La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà mantenere aggiornate le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti in formato elettronico (preferibilmente PDF).

Si specifica che nelle schede tecniche e nelle schede di sicurezza di cui sopra andranno indicati sia il numero di riferimento del prodotto come indicato nell'allegato B "Offerta Economica" (es: Pos. 1), sia il nome commerciale del prodotto stesso.

Il volume dei singoli prodotti contenuti negli imballi indicati dalle Ditte in sede d'offerta saranno elementi non modificabili dall'aggiudicataria per tutta la durata del contratto.

Di seguito vengono riportate la descrizione, le caratteristiche, le specifiche e le quantità presunte dei principali prodotti necessari. Per alcune delle caratteristiche di imballaggio sono ammesse le tolleranze nella misura precisata.

pos. 1

olio totalmente sintetico 10W-40 per motori alimentati a metano - Automezzi pesanti (tipo Iveco Stralis)

- caratteristiche tecniche: prodotto URANIA ECOSYNT (o equivalente)
- specifiche ACEA: E6 / E7
- imballo in G.I.R. da litri 1.000

pos. 2

olio a base minerale 15W-40 per motori diesel euro 1/2/3 – Automezzi pesanti

- caratteristiche tecniche prodotto URANIA LD7 (o equivalente)
- specifiche ACEA: E5 – E7
- imballo in fusti da 200 +/- 5%

pos. 3

olio minerale per miscela con benzina verde per motori a 2T

- specifiche API: TC
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 4

olio per cambio differenziale SAE 80W-90

- caratteristiche tecniche: SAE 80W-90
- specifiche API: GL-5
- specifiche ZF: TE-ML 05 / 07A / 12E / 16B-C-D / 17B / 19D
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 5

olio per cambio automatico (ALLISON) e servosterzo

- specifiche GM: DEXRON III
- specifiche ZF : TE-ML 03D / 04D / 14A / 17C
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 6

olio freni

- caratteristiche tecniche: DOT 4
- Specifiche tecniche: FMVSS 116 DOT4
SAE J 1703
- imballo in contenitori da litri 1;

pos. 7

antigelo (BLU) a base glicole mono etilenico puro inibito esente da amine nitriti e fosfati

- specifiche tecniche: CUNA NC 956-16
ASTM D 3306
SAIE J 1034
ASTM D 4340
SAIE J 814
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 8

olio per ponti e riduttori 85W 140 EP

- caratteristiche tecniche SAE: 85W-140 EP
- specifiche API: GL-5
- specifiche ZF: TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B-C-D / 17B / 19D
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 9

olio per decessori ISO VG 100

- caratteristiche tecniche: ISO VG 100
- specifiche tecniche: ISO L-HL
AFNOR NF E 48-600 L
DIN 51524 PART 1
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 10

olio idraulico a base minerale ISO VG 46 HLP con IV 100

- caratteristiche tecniche: ISO VG 46 HLP con IV 100
- specifiche tecniche: ISO L-HM
DIN 51524 PART 2 HLP

DENISON HF-0

VICKERS M-2950-S e 286-S
- imballo in G.I.R. da litri 1.000;

pos. 11

olio idraulico sintetico biodegradabile ISO VG 68

- caratteristiche tecniche : ISO VG 68
- *specifiche approvazioni: BOSCH REXROTH RE 90221 – HEES*
- imballo in G.I.R. da litri 1.000;

pos. 12

olio idraulico a base minerale ISO VG 32 HLP con IV 100

- caratteristiche tecniche: ISO VG 32 HLP con IV 100
- specifiche tecniche: ISO L-HM
DIN 51524 PART 2 HLP

DENISON HF-0

VICKERS M-2950-S e 286-S
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 13

grasso al sapone di litio EP NLGI 2 con caratteristiche di adesività e filantezza

- caratteristiche tecniche: NLGI 2
- punto di goccia: ASTM D566 maggiore di 180°C
- carico di saldatura: IP 239 non inferiore a 280 kg
- **a base di olio minerale C.N. 2710.1999**
- imballo in fusti da kg 180;

pos. 14

urea ADBLUE (definito anche AUS32 acronimo di Aqueous Urea Solution 32.5%)

- caratteristiche tecniche: Prodotto ADBLUE - AUS 32

- certificazioni internazionali: VDA-QMC

- imballo: prodotto sfuso da scaricare in cisterna interrata distributore carburanti

pos. 15

olio totalmente sintetico SAE 5W-30 per motori a metano/Benzina Automezzi leggeri (tipo Fiat punto a metano – Piaggio Porter a metano)

- caratteristiche tecniche: prodotto URANIA DAILY (o equivalente)

- specifiche tecniche: ACEA A5 / B5 FUEL ECONOMY

- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 16

**antigelo (ROSSO) a base glicole etilenico, esente da silicati, amine, nitriti e fosfati.
Espressamente realizzato per intervalli di cambio prolungati**

- specifiche tecniche: CUNA NC 956-16

- ASTM D 3306

- SAIE J 1034

- ASTM D 4985

- SH 0521-1999

- BS 6580

- AFNOR NFR 15-601

- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

pos. 17

olio per cambio differenziale SAE 75W-80

- caratteristiche tecniche: SAE 75W-80

- specifiche API: GL-4

- specifiche ZF: TE-ML 02B / 16A / 17A
- imballo in fusti da litri 200 +/- 5%

ART. 3 – PRECISAZIONI SULL'AGGIUDICAZIONE

Pena l'esclusione della ditta concorrente, l'offerta dovrà riguardare tutti i prodotti richiesti che dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto. Ne consegue che, la mancanza e/o la non conformità di uno solo dei predetti articoli comporterà l'esclusione della ditta concorrente dalla gara d'appalto in oggetto.

ART. 4 – POTERI DI VERIFICA E CONTROLLI

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti.

Per l'effettuazione di tali controlli l'Appaltante farà ricorso a laboratori certificati per le analisi chimico fisiche. AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore dei costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

ART. 5 – MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

Le consegne dei prodotti dovranno essere scaglionate lungo tutta la durata del contratto sulla base delle necessità dall'Appaltante.

L'Appaltante provvederà ad emettere specifico ordine che trasmetterà all'Appaltatore via fax od e-mail.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto riportante il riferimento al numero dell'ordinativo; inoltre, per ogni singolo prodotto: la descrizione del materiale, il codice identificativo interno dell'Appaltante, il prezzo.

La quantificazione e la conseguente contabilizzazione delle singole consegne dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l'unità di misura (litri o Kg) indicata per ogni prodotto sopra descritto.

I prodotti, salvo diversa indicazione riportata sull'ordinativo, dovranno essere consegnati entro 4 giorni solari dalla data dell'ordinativo stesso in porto franco presso il magazzino dell'Appaltante, sito in Verona, Via Bartolomeo Avesani, 31, nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30;
- il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inadatti e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 6 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'impresa, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- d. su richiesta dell'Appaltante l'Appaltatore si impegna a ritirare presso la sede Amia eventuali materiali da reperire a "campione".

ART. 8 – CONTESTAZIONI E PENALI

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, fax, telegramma, e-mail, presso la sede del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno: 1 per mille dell'importo contrattuale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver

segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 10 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

ART. 12 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto dei singoli lotti del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto del singolo lotto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc

comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 14 - ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 17 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 18 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La presente procedura di gara non vincola questa società a dar corso all'affidamento della fornitura, che avrà luogo solo a seguito di proprie valutazioni di convenienza, opportunità ed idoneità sulla scorta delle offerte ricevute dagli operatori economici interessati.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura restano acquisiti agli atti della Stazione Appaltante e non verranno restituiti neanche parzialmente alle concorrenti.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato, nell'Allegato B "Offerta Economica" e nel Disciplinare di Gara.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 20- SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 21 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 23 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 24– TUTELA DELLA PRIVACY

I dati in possesso di Amia Verona spa, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto, sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) i dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione.
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;
- g) titolare del trattamento dei dati è Amia Verona S.p.A. con sede in Via Bartolomeo Avesani 31 – 37135 Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

L'Appaltatore dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Appaltante in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell'Appaltante a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Responsabile del Procedimento
(Alberto Michelazzo)